

Regolamenti associativi

Regolamenti Ance Bergamo

A seguito dell'aggiornamento dello Statuto Ance Bergamo da parte dell'Assemblea in data 28 novembre 2019 si è reso necessario procedere alla redazione, revisione e adozione dei Regolamenti Associativi

I Regolamenti di seguito riportati n. 1, 2 e 3 sono stati approvati dal Consiglio Generale in data 18 maggio 2020; il n. 4 in data 19 ottobre 2020.

N. 1 - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI E L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

I - SVOLGIMENTO LAVORI ASSEMBLEARI

1. *La composizione, l'attività e le attribuzioni dell'Assemblea sono regolate dagli articoli 17 (Eleggibilità alle cariche sociali), 19 (Assemblea dei soci – Costituzione e voti), 20 (Convocazioni – Deliberazioni – Verbali), 21 (Voto per corrispondenza o in via elettronica) e 22 (Attribuzioni dell'Assemblea) dello Statuto.*
2. *La convocazione all'Assemblea è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax o per posta elettronica certificata, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax o posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sono indicati i voti spettanti a ciascun socio, attribuiti in base a quanto disposto nel regolamento n. 2.*
3. *La convocazione di ciascuna impresa associata all'Assemblea è subordinata alla verifica della regolarità ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e del successivo art. 4 parte prima del presente regolamento da una Commissione di valutazione composta da:*
 - *Vicepresidente con delega all'organizzazione ovvero, in caso di mancata assegnazione della delega, Presidente;*
 - *Consulente nominato dal Consiglio Generale;*
 - *Tesoriere;*
 - *Direttore dell'Associazione.*
4. *Per quanto attiene l'ammissione all'Assemblea si ritiene regolare l'impresa che abbia pagato i contributi o sia in regola con la rateazione concessa.*

Inoltre, con particolare riferimento alle imprese per le quali sono in corso procedure concorsuali si precisa che:

- *per le imprese che sono in regime di concordato in bianco ex art. 161, sesto comma, L.F., la regolarità contributiva è l'unico elemento da tenere in considerazione, avendo l'impresa la riserva di presentare la domanda definitiva di concordato in continuità o la domanda di concordato liquidatorio, oltreché poter depositare nei termini di legge un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;*
- *per le imprese che sono in regime di concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L.F., la regolarità contributiva è l'unico elemento da tenere in considerazione, proseguendo l'impresa la sua attività sociale;*
- *per le imprese che hanno depositato un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., la regolarità contributiva è l'unico elemento da tenere in considerazione, proseguendo l'impresa la sua attività sociale;*
- *sono ammesse all'assemblea le imprese che hanno presentato un concordato liquidatorio con prosecuzione temporanea della attività ancora in corso;*
- *non sono ammesse all'assemblea le imprese che hanno presentato un concordato liquidatorio senza prosecuzione, nemmeno temporanea, della attività;*

- *non sono ammesse alla assemblea le imprese che siano state dichiarate fallite per qualsiasi ragione e causa, anche a seguito di presentazione di concordato in bianco ex art.161, sesto comma, L.F. o di presentazione di domanda definitiva di concordato preventivo in qualsiasi forma.*

Si precisa che per le imprese in liquidazione per le quali non ricorrono i presupposti di assoggettamento a procedura concorsuale di cui ai punti precedenti, la regolarità contributiva è l'unico elemento da tenere in considerazione.

5. *A seguito della verifica dei requisiti, la convocazione assembleare viene trasmessa esclusivamente alle imprese associate in possesso dei requisiti alla data di convocazione dell'Assemblea.*

Alle imprese associate non in regola con il pagamento dei contributi associativi viene trasmessa apposita comunicazione, informando della possibilità di regolarizzazione sino ad un massimo di 3 giorni prima della data dell'Assemblea. A detta comunicazione è allegata copia dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

II - ELEZIONE CARICHE SOCIALI

1. *I criteri di eleggibilità e le modalità di designazione alle cariche sociali sono regolate dagli articoli 17 (Eleggibilità alle cariche sociali), 18 (Durata e requisiti delle cariche sociali), 29 (Commissione di Designazione) e 34 (I Proviviri) dello Statuto.*
2. *Le candidature alle cariche sociali avvengono con le seguenti tempistiche:*
 - a) *Consiglio generale: entro 90 giorni dalla data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente invita tutte le imprese associate a presentare le relative candidature. Le candidature devono pervenire all'Associazione entro i successivi 30 giorni.*
 - b) *Collegio dei Garanti contabili: entro 30 giorni dalla data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente invita tutte le imprese associate a presentare le relative candidature. Le candidature devono pervenire all'Associazione entro i successivi 20 giorni.*
 - c) *Proviviri: nel convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente invita tutte le imprese associate a presentare le relative candidature. Le candidature devono pervenire all'Associazione in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.*
 - d) *Presidente: le candidature alla carica di Presidente sono individuate a seguito delle consultazioni svolte dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 29 dello Statuto.*
3. *Le candidature possono avvenire:*
 - a) *per autocandidatura, presentata per scritto all'Associazione;*
 - b) *su invito da parte del Consiglio Generale;*
 - c) *per ricandidatura automatica - salvo formale rinuncia da trasmettere per lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione o da comunicare formalmente in sede di Consiglio*

Generale - per i titolari delle cariche sociali rinnovande. L'eventuale rinuncia deve essere dichiarata entro il termine per l'invio delle candidature, stabilito dall'art. 2, parte seconda del presente regolamento.

Nel caso di cui alla lett. b) del presente articolo, l'invito sarà comunicato agli interessati dall'Associazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Gli interessati stessi dovranno dichiarare, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indirizzata all'Associazione, di accettare la candidatura entro il termine per l'invio delle candidature, stabilito dall'art. 2, parte seconda del presente regolamento.

4. *Verranno quindi verificati i requisiti di eleggibilità e la posizione associativa di ciascun candidato che, se del caso, verrà invitato a regolarizzarli entro la data di convocazione dell'Assemblea, a pena di decadenza dalla candidatura.*

In particolare, con riferimento all'art. 17 dello Statuto, la Commissione di cui al successivo art. 6, verificherà che i candidati alle cariche sociali non già titolari di imprese o amministratori con legale rappresentanza della stessa, siano in possesso di almeno la maggioranza dei poteri elencati nello "Schema di Poteri" allegato al presente Regolamento.

Limitatamente alla carica di Garante contabile, possono essere candidati anche rappresentanti di imprese associate di cui all'articolo 17 dello Statuto, non muniti di specifica procura e non dotati dei poteri elencati nello "Schema di poteri" allegato al presente Regolamento.

Limitatamente alla carica di Proboviro, possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

5. *Con riferimento alle casistiche di cui all'art. 4, parte prima del presente regolamento, può essere eleggibile alle cariche sociali il rappresentante dell'impresa ammessa in Assemblea, in regola con il versamento dei contributi.*

Per quanto attiene titolari o legali rappresentanti di nuove imprese nascenti per effetto di esecuzione di operazioni concordatarie (affitti e cessioni di aziende e rami d'azienda, conferimenti di aziende o rami di azienda, newco i cui esponenti principali siano riconducibili alla compagine sociale delle imprese in procedura concorsuali) gli stessi potranno candidarsi purché, compatibilmente con le vigenti limitazioni normative, sia le nuove imprese sia le imprese in regime concordatario siano in posizione di regolarità contributiva.

6. *La verifica dei requisiti di cui al punto precedente viene effettuata da una Commissione di valutazione composta da:*

- *Vicepresidente con delega all'organizzazione ovvero, in caso di mancata assegnazione della delega, Presidente;*
- *Consulente nominato dal Consiglio Generale;*
- *Direttore dell'Associazione.*

Limitatamente alle cariche del Consiglio Generale e del Collegio dei Garanti Contabili, al termine dei propri lavori la Commissione redigerà un verbale sull'attività svolta e lo trasmetterà al Consiglio Generale.

7. *Scaduto il termine di presentazione delle candidature verranno formate le liste di candidati per ciascuna delle rinnovande cariche sociali, con i cognomi in ordine alfabetico seguiti dal nome a partire da una lettera che verrà all'uopo sorteggiata dal Consiglio Generale.*

Le liste di candidati alle cariche del Consiglio Generale e del Collegio dei Garanti Contabili verranno portate a conoscenza di tutti gli Associati, in allegato alla convocazione dell'Assemblea in cui si svolgeranno le elezioni, alla quale verrà pure allegata l'attuale composizione dell'Organo da rinnovare.

Tutti coloro che sono stati votati verranno inseriti in una graduatoria in base al numero di voti riportati. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Con riferimento alla graduatoria per la carica di Garante contabile, i tre candidati più votati assumono la carica di componente effettivo, mentre i due successivi candidati assumono la carica di membro supplente.

Ciascuna impresa associata può esprimere solo un componente del Consiglio Generale, fatta salva l'impresa che esprime il Past President.

SCHEMA DI POTERI

- 1) *IN GIUDIZIO DAVANTI A QUALSIASI AUTORITÀ ORDINARIA O SPECIALE.*
- 2) *RAPPRESENTANZA ENTI E/O UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.*
- 3) *RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE, POTERE DI AGIRE A TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA SOCIETÀ; PROPORRE ISTANZE E RICORSI AVANTI A QUALSIASI ORGANO GIURISDIZIONALE.*
- 4) *POTERI DI CONCLUDERE CONTRATTI, ORDINI E ACCORDI SIA ATTIVI (VENDITE, APPALTI, SUB-APPALTI ECC.) SIA PASSIVI (ACQUISTI, APPALTI, SUB-APPALTI, NOLEGGI ECC.) AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ.*
- 5) *CONCORRERE AD ASTE ED INCANTI PUBBLICI E PRIVATI.*
- 6) *POTERI DI RICHIEDERE, CONCORDARE CONTRATTI CON BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE DI QUALSIASI FORMA TECNICA; OPERARE SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI, EFFETTUANDO DEPOSITI E PRELIEVI, NEI LIMITI DEI FIDI CONCORDATI.*
- 7) *SOTTOSCRIVERE CAUZIONI PROVVISORIE, FIDEIUSSIONI COMMERCIALI, PERFORMANCE BOND A FAVORE DI COMMITTENTI PRIVATI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ENTRO I LIMITI DEI FIDI CONCESSI DAGLI ISTITUTI FINANZIARI.*
- 8) *ASSUMERE, PROMUOVERE, SOSPENDERE, LICENZIARE PERSONALE DI QUALSIASI GRADO E LIVELLO, FISSARNE LE ATTRIBUZIONI E COMPENSI, ADDIVENENDO A MODIFICAZIONI, RISOLUZIONI, TRANSAZIONI DEI CONTRATTI STESSI.*
- 9) *SOVRAINTENDERE A TUTTO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI LEGGE E DAI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE.*
- 10) *STIPULARE ACCORDI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI.*
- 11) *NOMINARE PROCURATORI SPECIALI E GENERALI ANCHE CON IL CORRELATIVO CONFERIMENTO DELLA FIRMA SOCIALE.*

N. 2 – REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE VOTI

- 1) *Le modalità di attribuzione di voti alle imprese associate sono regolate dall'articolo 19 (Assemblea dei soci – Costituzione e voti) dello Statuto.*
- 2) *Ogni impresa associata iscritta all'Associazione nel corso dell'anno solare di svolgimento dell'Assemblea e nel corso dell'ultimo anno solare precedente all'Assemblea ha diritto ad un voto.*
- 3) *Ogni impresa associata iscritta all'Associazione in data antecedente all'ultimo anno solare precedente all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti compreso tra 2 e 5, rapportato all'entità della media annua degli importi per contributi associativi versati relativamente al penultimo, terzultimo e quartultimo anno solare precedente, in base ai seguenti criteri:*
 - a. *fino a € 1.000,00: 2 voti;*
 - b. *da € 1.000,01 a € 3.200,00: 3 voti;*
 - c. *da € 3.200,01 a € 5.400,00: 4 voti;*
 - d. *da € 5.400,01 a € 7.700,00: 5 voti.*

N. 3 – REGOLAMENTO VOTO IN VIA ELETTRONICA

- 1) *Le modalità di espressione del voto in via elettronica sono regolate dall'articolo 21 (Voto per corrispondenza o in via elettronica) dello Statuto.*
- 2) *Il voto in via elettronica deve essere espresso tramite piattaforma telematica che garantisca la segretezza, l'unicità e l'immodificabilità del voto. La scelta della piattaforma deve essere deliberata dal Consiglio Generale.*
- 3) *Il voto in via elettronica avviene via pc, tablet o smartphone, previo riconoscimento online dei votanti attraverso Username e Password, trasmessi via e-mail o PEC alle imprese associate.*
- 4) *Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati modalità e termini validi per l'espressione del voto, che sarà possibile fino all'inizio dello spoglio dei voti.*
- 5) *In caso di ricorso alla possibilità di voto in via elettronica, detta modalità di voto sarà l'unica possibile. Le imprese associate presenti all'Assemblea ed impossibilitate ad esprimere il voto via pc, tablet o smartphone potranno esprimere il proprio voto tramite apposito seggio elettronico presso la sede dell'Assemblea.*

N. 4 – REGOLAMENTO IMPRESE ASSISTITE

Le imprese assistite come definite dall'art. 11 dello Statuto godono dei seguenti benefici:

- *rappresentanza e tutela degli interessi nei confronti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, della Camera di Commercio, degli Enti e istituzioni assicuratori e previdenziali;*
- *rappresentanza e/o assistenza per la stipula di accordi sindacali finalizzati al conseguimento delle prestazioni di Cassa Edile, anche al fine del rilascio del DURC, secondo quanto previsto dagli accordi tra le Parti Sociali e dalle delibere del Comitato della Bilateralità;*
- *ricevere copia del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Edili Industria sottoscritto da ANCE Bergamo e dalle locali OO.SS. di categoria;*
- *ricevere le tabelle retributive vigenti relative ai costi della manodopera edile del territorio;*
- *ricevere circolari informative relative al Contratto Nazionale e Provinciale di lavoro, nonché ricezione periodica di circolari informative inerenti alla corretta applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale;*
- *partecipazione a selezionati eventi, convegni, seminari informativi, corsi di formazione.*



Associazione Costruttori Edili ANCE Bergamo

Via dei Partigiani, 8 - 24121 Bergamo - Tel. 035 242674 - CF 80010980169
info@ancebergamo.it - ance.bergamo@pec.ance.it - www.ancebergamo.it